

9 FEB. 2012

La presente deliberazione viene affissa il

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 15 del 12 FEB. 2012

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.

L'anno duemila**UNDICI** il giorno DUE del mese di FEBBRAIO
 presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	ASSENTE
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	ASSENTE
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Presa visione della proposta del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza e AA.GG. istruita dalla dr.ssa Libera Del Grosso, qui di seguito trascritta:

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» che all'art. 18 disciplina i «Tirocini formativi e di orientamento» attivati al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Preso atto del decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, il quale prevede che i tirocini formativi di cui alla legge 196/97, citata, si svolgano previa stipula di apposite Convenzioni tra le Università, quali enti promotori, e le aziende e gli enti ospitanti i formandi;

Vista la nota prot. 512/2011/0133365 UNINA FEDII – Ripartizione Relazioni Studenti- assunta al prot. gen n. 24994 del 12/12/2011, con la quale viene trasmessa la convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 38, rappresentata dal Rettore dott. Massimo Marelli e la Provincia di Benevento con sede in Benevento- Rocca Dei Rettori- Piazza Castello;

Rilevato che:

1) la Convenzione, composta di nove articoli, ha i seguenti contenuti principali: validità tre anni dalla data della stipula; cura dell'Università del progetto formativo; nomina del tutor didattico e

del tutor Aziendale da parte dei soggetti sottoscrittori; obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni; Forum competente in caso di controversia; oneri fiscali e spese di registrazione;

Ricordato che la Provincia ha già ospitato e tutt'ora ospita tirocini formativi;

Si propone:

1. approvare la Convenzione per la svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 38 , rappresentata dal Rettore dott. Massimo Marelli e la Provincia di Benevento con sede in Benevento- Rocca Dei Rettori- Piazza Castello.
2. dare atto che nessuna spesa grava sull'ente in relazione alla approvazione del presente deliberato.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Irma DI DONATO)

LA GIUNTA

Su proposta del Presidente _____
A voti unanimi,

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l'effetto:

1. approvare la Convenzione per la svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 38 , rappresentata dal Rettore dott. Massimo Marelli e la Provincia di Benevento con sede in Benevento- Rocca Dei Rettori- Piazza Castello, rappresentata dal Presidente, prof. ing. Aniello Cimitile.
2. dare atto che nessuna spesa grava sull'ente in relazione alla approvazione del presente deliberato.
3. dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

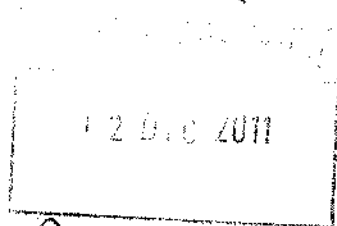
Ripartizione Relazioni Studenti

05.12.2011 0133365 UNINA FED II

data numero di protocollo

Ufficio Tirocini Studenti III.5

posizione ns. rif. 1388



Releva M.

e p.c.

Spett.le

Provincia di Benevento

Piazza Castello - Rocca dei Rettori

82100 Benevento BN
c.a. Dott.ssa Irma Di Donato

Alle Rappresentanze Sindacali
del Provincia di Benevento

4299 13.12.11

Oggetto:

Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento - art. 18 Legge 196/1997 e relativo decreto attuativo n° 142 del 25.03.1998

Si trasmette, debitamente sottoscritta, copia della Convenzione in oggetto stipulata tra codesta Azienda/Ente e l'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II.

Nel dare attuazione alla Convenzione si sottolinea che la richiesta di attivazione dei tirocini deve essere effettuata nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 1 del D.M. 142/1998, che testualmente recita: "i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività, nei limiti di seguito indicati:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente."

L'Ente in indirizzo, avrà cura di trasmettere copia della Convenzione alle Rappresentanze Sindacali così come disposto dall'art. 5 D.M. n° 142 del 25.03.1998

Si rimane in attesa di copia della Delibera relativa all'oggetto.

Il Dirigente della Ripartizione

dott. Maurizio TAFUTO

Unità Organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Tirocini Studenti

Responsabile del procedimento:

Il Capo dell'Ufficio Angelina REPPUCCI

Tel. 081.2534728 Fax 081.2534712

e-mail: tirocini.studenti@unina.it



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0024994

Data 12/12/2011

Oggetto CONVENZIONE DI TIROCINIO
FORMATIVO E ORIENTAMEN
Dest. n.d.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Massimo MARRELLI**, nato a Cosenza (CS) il 30.09.1945,

E

La Provincia di Benevento

Partita I.V.A. n. 92002770623 con sede legale in Benevento (BN) in Piazza Castello d'ora in poi denominata **Soggetto Ospitante**, rappresentata dal Presidente Prof. Ing. Aniello Cimatile nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 03.01.1948 e residente per la carica (1) in Benevento Piazza Castello – Rocca Dei Rettori a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTO l'art. 11 del D. L 138 del 13 agosto 2011 ;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011.

SI CONVIENE QUANTO

SEGUE: Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un

1. Sede aziendale.

responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

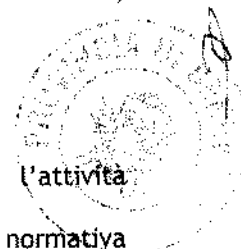
1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:
 - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il



Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 51

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32 comma 5 della legge n. 69 del 18/06/2009.

BENEVENTO

9 FEB. 2012

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 dell'art. 32 comma 5 della legge n. 69 del 18/05/2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE Rel. S. P. AA. CC. prot. n. _____

SETTORE Dire. Libere del G. B. M. prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

✓ Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____